

CONCORDIA ET IUS S.R.L.

Organismo di Mediazione e Conciliazione

SEDE LEGALE: Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo
T. +39 091 7725986 F. +39 091 7725972 M. +39 335 7739714
Email: mediazione@concordiaetius.it Web: www.concordiaetius.it
IBAN IT66 V030 6904 6301 0000 0060 800
P.IVA / C.F. 01996100507

PEC: concordiaetius@mypec.eu

ISCRIZIONI E TITOLI

Ministero della Giustizia:
Organismi di Mediazione n. 809
Enti di Formazione n. 427
Sezione Speciale ADR n. 5

accreditato dal Ministero della Giustizia

REGIME: condizione di procedibilità
art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

ISTANZA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. 24 ottobre 2023, n. 150

! CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente istanza attiva il procedimento di mediazione quale CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010. Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità nelle materie tassativamente indicate dalla norma e selezionate alla sezione B1.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. L'assistenza dell'avvocato è OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010.

NON si utilizza questo modulo per: mediazione volontaria, delegata dal giudice o da clausola contrattuale (Istanza di Mediazione ordinaria); controversie di consumo (Istanza ADR Consumo); materie riservate ad AGCOM, ARERA, ART (Istanze di Conciliazione dedicate).

Presentata presso la Sede di

CHIEDE l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria:

nei confronti della Parte Invitata sotto indicata
congiuntamente alla Parte Invitata (avvio congiunto)

A1 PARTE ISTANTE - Dati anagrafici

Natura giuridica (persona fisica, società, ente, condominio, ecc.) *

Nominativo / Denominazione *

Codice Fiscale * Nato/a il P. IVA

Residenza / Sede legale *

Città * Prov. CAP Tel.

Cellulare Email * PEC *

Rappresentante legale / persona di contatto (per persone giuridiche)

A1-L Avvocato della Parte Istante - ASSISTENZA OBBLIGATORIA

L'assistenza dell'avvocato è OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010 nelle materie soggette a condizione di procedibilità. La domanda priva dei dati del difensore non può essere protocollata.

Nominativo dell'avvocato (con qualifica: Avv., Prof. Avv.) *

Codice Fiscale * P. IVA *

Ordine di appartenenza * N. iscrizione Albo *

Studio / Indirizzo *

Città * Prov. CAP Tel.

Cellulare * Email * PEC *

Domiciliatario (se diverso dallo studio principale)

Estremi della procura alle liti

Data procura

N. repertorio

Notaio (se autenticata)

Procura alle liti allegata alla presente domanda

Gratuito patrocinio del difensore

Il difensore assume la difesa in patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 15-bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010, consapevole che il beneficio opera soltanto nelle materie dell'art. 5 comma 1 e soltanto se è raggiunto l'accordo di conciliazione (art. 15-bis comma 1)

La domanda di ammissione al patrocinio della parte assistita è pendente

Numero di altre Parti Istanti (compilare A1+)

A2 PARTE INVITATA - Dati anagrafici**Natura giuridica (persona fisica, società, ente, condominio, ecc.) *****Nominativo / Denominazione *****Codice Fiscale *****Nato/a il****P. IVA****Residenza / Sede legale *****Città *****Prov.****CAP****Tel.****Cellulare****Email *****PEC *****Rappresentante legale / persona di contatto (per persone giuridiche)****A2-L Avvocato della Parte Invitata (se noto)****Nominativo dell'avvocato (con qualifica: Avv., Prof. Avv.)****Codice Fiscale****P. IVA****Ordine di appartenenza****N. iscrizione Albo****Studio / Indirizzo****Città****Prov.****CAP****Tel.****Cellulare****Email****PEC****Domiciliatario (se diverso dallo studio principale)****Numero di altre Parti Invitate (compilare A2+)****A1+ - Altre Parti Istanti**

Compilare un blocco per ciascuna ulteriore parte (fino a 2). Ogni parte ulteriore sottoscrive il proprio blocco; l'assistenza legale è obbligatoria anche per le parti ulteriori.

A1+.1 Ulteriore parte n. 1**Natura giuridica****Nominativo / Denominazione****Codice Fiscale****P. IVA****Indirizzo / Sede****Città****Prov.****CAP****Tel.****Email****PEC****Avvocato della parte ulteriore (obbligatorio)****Luogo****Data****Firma della parte**

A1+.2 Ulteriore parte n. 2

Natura giuridica

Nominativo / Denominazione

Codice Fiscale

P. IVA

Indirizzo / Sede

Città

Prov.

CAP

Tel.

Email

PEC

Avvocato della parte ulteriore (obbligatorio)

Luogo

Data

Firma della parte

A2+ - Altre Parti Invitate

Compilare un blocco per ciascuna ulteriore parte (fino a 2). Ogni parte ulteriore sottoscrive il proprio blocco; l'assistenza legale è obbligatoria anche per le parti ulteriori.

A2+.1 Ulteriore parte n. 1

Natura giuridica

Nominativo / Denominazione

Codice Fiscale

P. IVA

Indirizzo / Sede

Città

Prov.

CAP

Tel.

Email

PEC

Avvocato della parte ulteriore (obbligatorio)

Luogo

Data

Firma della parte

A2+.2 Ulteriore parte n. 2

Natura giuridica

Nominativo / Denominazione

Codice Fiscale

P. IVA

Indirizzo / Sede

Città

Prov.

CAP

Tel.

Email

PEC

Avvocato della parte ulteriore (obbligatorio)

Luogo

Data

Firma della parte

B - MATERIA OBBLIGATORIA E DATI DEL PROCEDIMENTO**B0 Regime della procedura****REGIME APPLICATO: MEDIAZIONE OBBLIGATORIA**

Il presente modulo si utilizza esclusivamente per le controversie in cui l'esperimento della mediazione è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ della domanda giudiziale (art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010).

Conseguenza sulle indennità: le spese di avvio e di mediazione di cui all'art. 28 commi 4 e 5 del D.M. 150/2023 sono RIDOTTE DI UN QUINTO ai sensi dell'art. 28 comma 8 dello stesso decreto, come indicato nella sezione E2.

Foro territorialmente competente (art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010) *

B1 Materia soggetta a condizione di procedibilità

Selezionare la materia oggetto della controversia fra quelle tassativamente indicate dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010. La selezione fonda la condizione di procedibilità: in caso di materia non compresa nell'elenco, utilizzare l'Istanza di Mediazione ordinaria.

B1 Diritti reali, immobiliari e successioni

Condominio
Diritti reali
Divisione
Successioni ereditarie
Patti di famiglia
Locazione
Comodato
Affitto di aziende

B2 Contratti assicurativi, bancari e finanziari

Contratti assicurativi, bancari e finanziari

B3 Responsabilità medica e sanitaria e diffamazione

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità

B4 Contratti commerciali e rapporti d'impresa

Associazione in partecipazione
Consorzio
Franchising
Opera
Rete
Somministrazione
Società di persone
Subfornitura

B5 Altre ipotesi di mediazione obbligatoria

Opposizione a decreto ingiuntivo dopo la prima udienza (art. 5-bis D.Lgs. 28/2010)
Altro caso di obbligatorietà previsto da legge speciale (specificare nella sezione D)

B2 Giudizio pendente o da instaurare

Indicare, ove esistente, il giudizio cui la mediazione si riferisce, oppure il giudizio che si intende instaurare in caso di esito negativo del procedimento.

Mediazione ante causam: nessun giudizio ancora instaurato
Giudizio pendente (indicare gli estremi)
Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 5-bis D.Lgs. 28/2010

Autorità giudiziaria

N. R.G.

Anno

Giudizio che si intende instaurare (rito, valore, foro)

C - EFFETTI PROCESSUALI E AVVERTENZE DI LEGGE**C0 Effetti del deposito della domanda****PROCEDIBILITÀ, PRESCRIZIONE E DECADENZA**

PROCEDIBILITÀ (art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010): il deposito della presente domanda e il successivo esperimento del primo incontro assolvono la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude senza accordo.

PRESCRIZIONE (art. 8 c. 2 D.Lgs. 28/2010): dalla data del deposito della domanda di mediazione, comunicata alle altre parti, la prescrizione è interrotta.

DECADENZA (art. 8 c. 2 D.Lgs. 28/2010): dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla decadenza gli effetti della domanda giudiziale; se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la Segreteria dell'Organismo.

COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA (art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010): la domanda di mediazione, la designazione del Mediatore e la data del primo incontro sono comunicate alla Parte Invitata a cura dell'Organismo. La Parte Istante coopera indicando alla sezione A2 recapiti telematici corretti; l'Organismo non assume responsabilità per errori o omissioni nei recapiti indicati dalla parte.

C0-bis Conseguenze processuali della mancata partecipazione (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010)**AVVERTENZA EX ART. 12-BIS D.LGS. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. 149/2022)**

Comma 1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Comma 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al DOPPIO del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Comma 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Comma 4. Quando provvede ai sensi del comma 2 nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice trasmette copia del provvedimento al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti; nei confronti di un soggetto vigilato, all'autorità di vigilanza competente.

Partecipazione (art. 8 commi 4 e 4-bis). Le parti partecipano personalmente. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia; la delega è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.

C0-ter Termine di durata del procedimento (art. 6 D.Lgs. 28/2010)**DURATA, PROROGA ED EFFICACIA ESECUTIVA**

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a SEI MESI (art. 6 comma 1 D.Lgs. 28/2010), prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della scadenza per periodi non superiori a tre mesi, con accordo scritto di tutte le parti allegato al verbale (art. 6 comma 4). Nei casi di cui agli artt. 5 comma 2 e 5-quater comma 1 la proroga è ammessa una sola volta e per non oltre tre mesi (art. 6 comma 2).

Il termine non è soggetto a sospensione feriale e decorre dal deposito della domanda ovvero, nella mediazione demandata, dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito (art. 6 comma 3).

Efficacia esecutiva dell'accordo: se tutte le parti sono assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dai difensori costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 comma 1 D.Lgs. 28/2010).

Se non tutte le parti sono assistite da un avvocato, l'accordo acquista efficacia esecutiva solo dopo l'omologazione con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo (art. 12 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010).

Presto consenso preventivo all'eventuale proroga del termine, ove necessaria per il buon esito del procedimento e concordata fra le parti

D - RAGIONI DELLA DOMANDA E DESCRIZIONE DEI FATTI**D1 Sintesi della vicenda**

Descrivere sinteticamente il rapporto tra le parti, i fatti rilevanti e la pretesa avanzata.

D2

Descrizione analitica dei fatti e ragioni di diritto

Esporre analiticamente i fatti, le ragioni di diritto e l'interesse ad agire. Eventuali memorie e documenti possono essere allegati o inviati successivamente al Mediatore.

D3 Domande e richieste conclusive

Indicare le conclusioni e le richieste specifiche formulate nei confronti della Parte Invitata (pretesa economica, obbligo di fare o non fare, accertamenti, dichiarazioni).

E - VALORE, INDENNITÀ RIDOTTA, CREDITO D'IMPOSTA E FATTURAZIONE**E1 Valore della lite (art. 29 D.M. 150/2023)**

Art. 29 D.M. 150/2023 - Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione: il valore si determina secondo i criteri degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile; se il valore è indeterminabile la domanda ne indica le ragioni (sezione D). In caso di omessa indicazione o di disaccordo tra le parti il valore è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Valore in euro ***Scaglione applicabile****Se indeterminabile, indicare la fascia:**

Indeterminabile basso (fino a EUR 1.000)

Indeterminabile medio (da EUR 1.000,01 a EUR 50.000)

Indeterminabile alto (superiore a EUR 50.000)

E2 Indennità ridotta di un quinto (art. 28 commi 4, 5 e 8 D.M. 150/2023)**INDENNITÀ DEL PRIMO INCONTRO - art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023 (ridotte di un quinto)**

Spese di avvio e spese di mediazione del primo incontro dovute da ciascuna parte ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023, importi IVA inclusa:

Fino a EUR 1.000: EUR 97,60

Da EUR 1.001 a EUR 50.000: EUR 190,32

Superiore a EUR 50.000: EUR 273,28

Indeterminabile basso (fino a EUR 1.000): EUR 165,92

Indeterminabile medio (da EUR 1.001 a EUR 50.000): EUR 224,48

Indeterminabile alto (superiore a EUR 50.000): EUR 273,28

Gli importi sono ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28 comma 8 D.M. 150/2023, che prevede la riduzione sia quando la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, sia quando è demandata dal giudice.

Incontri successivi al primo: gli organismi privati applicano la tabella approvata dal responsabile del registro ai sensi dell'art. 30 D.M. 150/2023, con maggiorazione del 10% se la conciliazione avviene al primo incontro e del 25% se avviene in incontri successivi.

Spese vive (art. 28 comma 3 D.M. 150/2023): esborsi documentati per la convocazione, per la sottoscrizione digitale soltanto quando la parte è priva di propria firma digitale, e per le copie. Gli importi di EUR 10,00 per convocazione e di EUR 5,00 per sottoscrizione digitale, oltre IVA, sono tariffa dell'Organismo e non del decreto ministeriale.

E3 Patrocinio a spese dello Stato (artt. 15-bis e seguenti D.Lgs. 28/2010)

Il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione è disciplinato dagli artt. 15-bis e seguenti del D.Lgs. 28/2010 e opera a due condizioni: soltanto nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e soltanto se è raggiunto l'accordo di conciliazione (art. 15-bis comma 1). In tal caso alla parte non spetta alcun compenso dal proprio assistito e l'indennità di mediazione non è dovuta nei limiti di legge.

La parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato (allegare provvedimento)

La domanda di ammissione al patrocinio è pendente

La parte non è ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Provvedimento di ammissione n.

Data provvedimento

COA / Ente

E4 Credito d'imposta (art. 20 D.Lgs. 28/2010)**CREDITO D'IMPOSTA - art. 20 D.Lgs. 28/2010**

Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione e riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del D.Lgs. 28/2010, fino a concorrenza di EUR 600,00 per procedura.

Il credito è riconosciuto entro il limite annuale di EUR 2.400,00 per le persone fisiche e di EUR 24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

E altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella mediazione, fino a concorrenza di EUR 600,00, soltanto nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e nella mediazione demandata dal giudice.

Quando l'accordo di conciliazione estingue un giudizio pendente, alle parti è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato, nel limite dell'importo effettivamente versato e fino a concorrenza di EUR 518,00 (art. 20 comma 3 D.Lgs. 28/2010).

Le modalità e i termini di riconoscimento e di utilizzo dei crediti sono demandati a decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 20 comma 5 D.Lgs. 28/2010).

ATTENZIONE: la mancata o inesatta indicazione dei propri dati fiscali nella presente domanda impedisce di beneficiare del credito d'imposta.

Intendo avvalermi del credito d'imposta ex art. 20 D.Lgs. 28/2010 e fornisco a tal fine i dati fiscali che seguono

E5 Fatturazione elettronica con split payment (art. 17-ter DPR 633/1972)**Intestatario fattura (Parte) *****C.F. / P. IVA *****Cod. univoco SDI****PEC per la fattura****Indirizzo telematico AdE****Indirizzo fiscale ***

Il pagamento è soggetto a split payment ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 (P.A. o enti equiparati)

F - DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA:

che la controversia rientra fra le materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010, come selezionato alla sezione B1 di essere assistito/a da avvocato ai sensi dell'art. 8 comma 5 D.Lgs. 28/2010, i cui dati sono indicati alla sezione A1-L, e di avergli conferito procura

di aver preso visione del Regolamento di Mediazione di Concordia et Ius s.r.l., consultabile su www.concordiaetius.it, e di accettarne integralmente le disposizioni

di aver preso visione delle indennità dovute ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 D.M. 150/2023, ridotte di un quinto ex art. 28 comma 8 dello stesso decreto, e della tabella approvata ai sensi dell'art. 30, e di impegnarsi a corrispondere anticipatamente le spese di avvio e di mediazione dovute per il primo incontro secondo lo scaglione indicato alla sezione E1

di obbligarsi, in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, a corrispondere anticipatamente le ulteriori spese di mediazione ai sensi degli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.M. 150/2023

che la medesima controversia non è pendente né è stata definita presso altro Organismo di Mediazione, né presso l'autorità giudiziaria con esito definitivo

che la domanda non è futile né temeraria

di essere consapevole degli effetti del deposito sulla prescrizione e sulla decadenza illustrati alla sezione C0 e di cooperare nell'indicazione di recapiti telematici corretti della Parte Invitata alla sezione A2, ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.Lgs. 28/2010, riconoscendo che la comunicazione della domanda a cura dell'Organismo non solleva la parte dall'onere di verificare il corretto decorso dei termini di prescrizione e decadenza

di essere consapevole delle conseguenze della mancata partecipazione previste dall'art. 12-bis D.Lgs. 28/2010, come introdotto dal D.Lgs. 149/2022, illustrate alla sezione C0-bis

di essere consapevole che il procedimento ha durata non superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28/2010 e che il primo incontro si tiene non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello stesso decreto

di essere consapevole che la mancata o inesatta indicazione dei propri dati fiscali impedisce di beneficiare del credito d'imposta ex art. 20 D.Lgs. 28/2010

di aver ricevuto informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 2016/679 e di prestare consenso al trattamento dei dati per le finalità della procedura, ivi compresi eventuali dati sensibili e giudiziari

di eleggere domicilio ai fini della procedura presso la PEC, l'email o il recapito indicati alla sezione A1, ovvero presso il proprio difensore

di aver controllato l'esattezza di tutti i dati indicati, di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione e di esonerare l'Organismo da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi

di essere consapevole che, in mancanza di anticipato ed integrale versamento delle indennità e spese, la mediazione non avrà luogo e la condizione di procedibilità non potrà intendersi assolta

di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto a misure che limitino la capacità di agire

G - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Contrassegnare i documenti allegati. Indicare espressamente i documenti riservati al solo Mediatore, che non saranno condivisi con la controparte.

Copia del documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro, in corso di validità)

Copia del codice fiscale del sottoscrittore

PROCURA ALLE LITI conferita all'avvocato (obbligatoria)

Copia del contratto o dell'atto oggetto della controversia

Documentazione a supporto della pretesa (fatture, corrispondenza, perizie, fotografie)

Memorie difensive e produzioni documentali

Provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Copia del decreto ingiuntivo e dell'atto di opposizione (in caso di art. 5-bis)

Atti del giudizio pendente (se la mediazione si riferisce a causa in corso)

Ricevuta di pagamento delle indennità ridotte

Delega alla rappresentanza / procura sostanziale per persone giuridiche

Visura camerale (per persone giuridiche)

Modulo A1+ in caso di più Parti Istanti

Modulo A2+ in caso di più Parti Invitate

Ulteriori allegati (elencare)

Ulteriori allegati (specificare)

Documenti riservati al solo Mediatore

H - LUOGO, DATA, SOTTOSCRIZIONI E TRASMISSIONE

Luogo *

Data *

Firma della Parte Istante

ATTESTAZIONE DELL'AVVOCATO EX ART. 4 COMMA 3 D.LGS. 28/2010

Il sottoscritto avvocato attesta di aver informato l'assistito, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione è stata fornita chiaramente e per iscritto. L'avvocato attesta altresì la conformità dei dati indicati nella presente domanda.

L'avvocato attesta di aver adempiuto all'obbligo informativo ex art. 4 comma 3 D.Lgs. 28/2010

Firma dell'avvocato (obbligatoria)

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'ISTANZA

PEC istituzionale: concordiaetius@mypec.eu - Posta elettronica: mediazione@concordiaetius.it

Raccomandata A/R: Concordia et Ius s.r.l. - Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo

Deposito diretto: Sede Legale o sedi operative locali (elenco su www.concordiaetius.it)

Pagamento indennità: bonifico su IBAN IT66 V030 6904 6301 0000 0060 800 - causale: sede, Parte, materia obbligatoria

INFORMATIVA PRIVACY - art. 13 Reg. UE 2016/679

Titolare: Concordia et Ius s.r.l., Via G. Sciuti n. 124 - 90144 Palermo, P.IVA / C.F. 01996100507. I dati, compresi quelli sensibili e giudiziari, sono trattati per il procedimento di mediazione e per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 28/2010 e al D.M. 150/2023 e conservati per i termini di legge. Diritti dell'interessato: mediazione@concordiaetius.it - PEC concordiaetius@mypec.eu. Informativa completa: www.concordiaetius.it/privacy.

Presto consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili e giudiziari, per le finalità della procedura

RIQUADRO PER LA FIRMA DIGITALE (PaDES)

Alla sottoscrizione digitale tutti i campi del modulo vengono bloccati.